

composto dai sottoindicati magistrati:

IL CASO.it


Dott. Piergiovanni Palminota	Presidente
Dott. Erminia Lombardi	Giudice relatore
Dott. Stefano Tarantola	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 marzo 2007,
osserva:

Il reclamo proposto da _____ avverso l'ordinanza 6 marzo 2007, con la quale il Giudice dell'esecuzione ha sospeso ai sensi dell'art. 618, 2° co. c.p.c. la procedura esecutiva promossa ex art. 612 c.p.c. dal reclamante nei confronti della _____, è fondato e va pertanto accolto per le considerazioni che seguono.

Preliminarmente va affermata, contrariamente a quanto dedotto dalla Società reclamata, l'ammissibilità del rimedio del reclamo avverso il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, adottato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618, 2° co. c.p.c.

E invero, benché l'art. 624, 2° co. c.p.c. preveda l'istituto del reclamo di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c. solamente per il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, contemplato dal precedente 1° comma in ipotesi di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 619 c.p.c., tuttavia ragioni di ordine sistematico inducono a concludere, in sintonia con la dottrina assolutamente maggioritaria, nel senso della reclamabilità anche del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, adottato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618, 2° co. c.p.c., qualora venga



proposta, come nella specie, opposizione agli atti esecutivi di cui all'art.

617, 2° co. c.p.c. -

IL CASO.it

In proposito si è infatti osservato che la soluzione a favore della reclamabilità appare in linea con le scelte di fondo operate dal legislatore con i recenti interventi del 2005 e 2006 e risulta inoltre conforme ai principi costituzionali, attesa l'analogia delle situazioni processuali considerate. Benché infatti, siano diversi i presupposti del provvedimento di sospensione di cui all'art. 624, 1° co. c.p.c. e quello di cui all'art. 618, 2° co. c.p.c., essendo diverso l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione rispetto a quello di opposizione agli atti esecutivi, tuttavia non è contestabile che vi sia identità di effetti in tutti i casi il cui il Giudice dell'esecuzione disponga la sospensione dell'intera procedura esecutiva, e non di un singolo atto, : identità di effetti che giustifica, nonostante il mancato richiamo nell'art. 624 c.p.c. al provvedimento di sospensione di cui al 2° comma dell'art. 618 c.p.c., l'estensione anche a quest'ultimo provvedimento dell'istituto del reclamo.

E invero è pressoché unanimemente riconosciuta la natura cautelare dell'ordinanza che dispone la sospensione dalla procedura esecutiva, posto che ricorrono tutti i presupposti del provvedimento cautelare, e cioè il *fumus boni iuris*, il *periculum in mora*, il carattere strumentale e provvisorio del provvedimento, nonché l'esigenza di evitare che la durata del processo possa pregiudicare la parte che probabilmente ha ragione.

Deve pertanto concludersi per l'ammissibilità del reclamo nel caso di specie, posto che la contraria soluzione, ancorata al solo dato letterale della norma, non si sottrarrebbe ad un giudizio di irrazionalità ed incongruenza.



Quanto al merito, rileva il Collegio che il reclamo è fondato, in quanto che, effettivamente, l'opposizione agli atti esecutivi risulta, nella specie, essere stata proposta oltre il termine di venti giorni dal primo atto di esecuzione previsto a pena di decadenza dall'art. 617, 2° co. c.p.c. -

IL CASO.it

In proposito va infatti osservato che il ricorso ex art. 612 c.p.c. è stato notificato dal reclamante alla I il 7 dicembre 2006, mentre l'opposizione agli atti esecutivi è stata proposta da quest'ultima in data 30 gennaio 2007, oltre quindi il termine perentorio previsto dal codice.

Né può condividersi l'assunto della Società reclamata, secondo ^{la} quale la violazione da parte del reclamante della norma imperativa di cui all'art. 479 c.p.c., testo novellato, in ordine alla notificazione del titolo esecutivo (nella specie la sentenza di questo Tribunale del 26 settembre 2003 è stata notificata in data 8 marzo 2004 al domicilio eletto dalla parte presso il procuratore costituito, in base alla normativa vigente all'epoca), integrerebbe una nullità assoluta ^e insanabile, rilevabile in qualsiasi momento e anche dal giudice d'ufficio.

Al riguardo deve, invece, osservarsi che, come più volte statuito dalla S.C., anche in materia di opposizione agli atti esecutivi trovano applicazione le norme generali relative alla nullità degli atti processuali e alla loro sanatoria. Orbene, l'art. 160 c.p.c., nel disciplinare la materia della nullità della notificazione, fa salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.; e quest'ultimo articolo, dopo aver premesso che *“non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio”*, dispone che *“soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un*

requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso".

IL CASO.it

Ne consegue che, ai sensi di quest'ultima norma, le nullità formali, cioè derivanti dall'inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un atto, si sanano, oltre che per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è subordinato, ^{anche} a seguito della mancata eccezione, che la parte interessata ha l'onere di sollevare nella prima difesa, e quindi, nel caso di specie, la dedotta

nullità della notificazione del titolo esecutivo avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta dalla società opponente nel termine di decadenza di venti giorni, previsto per l'esperimento dell'opposizione agli atti esecutivi e decorrente dal primo atto di esecuzione (se non addirittura dalla notificazione del precetto, riguardando il vizio della notificazione il titolo esecutivo).

La rilevata tardività dell'opposizione giustifica la revoca della disposta sospensione per carenza del requisito del *fumus boni iuris*.

P.Q.M.

Visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c. ;

in accoglimento del reclamo proposto da _____ revoca
l'ordinanza, emessa in data 6 marzo 2007 dal Giudice dell'esecuzione, con la quale ^{si} è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva promossa dal reclamante nei confronti della

Pavia, 23 marzo 2007

Depositato in Cancelleria
Il 27/03/07
IL CANCELLIERE
Cesare Verdi

Il Presidente

